




**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



8364/07 (Presse 77)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

2794^a sessione del Consiglio

Affari generali e relazioni esterne

Lussemburgo, 19-20 aprile 2007

Presidente **Sig. Wolfgang SCHÄUBLE**
Ministro federale dell'interno della Germania
Sig.ra Brigitte ZYPRIES
Ministro federale della giustizia della Germania

S T A M P A

Principali risultati del Consiglio

Il Consiglio ha delineato un orientamento generale riguardante una decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia. Il testo sarà adottato non appena saranno sciolte alcune riserve d'esame parlamentare, il testo è stato messo a punto dai giuristi/linguisti.

Esso ha anche discusso talune importanti questioni di una proposta relativa alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia matrimoniale (Roma III), in particolare la scelta dell'autorità giurisdizionale a opera delle parti, la scelta della legge applicabile, le norme applicabili in mancanza di scelta della legge, il rispetto delle leggi e tradizioni in materia di diritto di famiglia e la questione della cittadinanza multipla.

Infine, il Consiglio ha adottato una risoluzione sullo scambio di informazioni in materia di allontanamento di cittadini di paesi terzi che incitano alla violenza e all'odio razziale.

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	5
PUNTI DISCUSSI	
COMPETENZA GIURISDIZIONALE E LEGGE APPLICABILE IN MATERIA MATRIMONIALE (ROMA III).....	7
NORME IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI.....	13
LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (ROMA I).....	18
DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO	21
DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO SULLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA	23
DIRITTI PROCESSUALI IN PROCEDIMENTI PENALI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA	26
COMITATO MISTO	27
SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS).....	27
FRONTEX	27
– Creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere.....	27
– Registro centralizzato delle attrezzature tecniche ("toolbox"), rete europea di pattuglie, sistema europeo di sorveglianza.....	27
SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI (VIS).....	28
EUROPOL	29

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio <http://www.consilium.europa.eu>.
- Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

ALTRI PUNTI APPROVATI*GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI*

– UE/Russia - Accordi sulla facilitazione del rilascio di visti e sulla riammissione.....	31
– Rete giudiziaria europea - <i>Conclusioni del Consiglio</i>	31
– Programma specifico UE "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013	36
– Programma UE "Prevenzione e informazione in materia di droga" per il periodo 2007-2013.....	36
– Programma UE "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013	37
– Sesto consiglio di partenariato permanente UE-Russia	38
– Programma di lavoro dell'Agenzia FRONTEX per il 2007.....	38
– Questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia	38
– Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.....	39
– Regolamento "ROMA II"	39

ANTITERRORISMO

– Scambio di informazioni in materia di allontanamento di cittadini di paesi terzi.....	39
– Raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri.....	41
– Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche - <i>Conclusioni del Consiglio</i>	42

RELAZIONI ESTERNE

– Iran - attuazione delle misure restrittive	46
– Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan.....	46
– Accordo euromediterraneo UE-Algeria - Allargamento.....	47

AFFARI GENERALI

– Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea - Regolamento di procedura.....	47
---	----

ECONOMIA E FINANZA

– Fondo europeo per gli investimenti - Partecipazione della Comunità all'aumento di capitale	47
--	----

POLITICA COMMERCIALE

– Antidumping - Ucraina- Nitrato di ammonio	48
---	----

MERCATO INTERNO

– Apparecchiature di misura contenenti mercurio.....	48
--	----

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig. Patrick DEWAELE

Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno

Per la Bulgaria:

Sig. Rumen PETKOV

Ministro dell'interno

Sig. Margarit GANEV

Ministro aggiunto della giustizia

Per la Repubblica ceca:

Sig. Jiří POSPIŠIL

Ministro della giustizia

Sig. Ivan LANGER

Ministro dell'interno

Per la Danimarca:

Sig.ra Lene ESPERSEN

Ministro della giustizia

Sig.ra Rikke HVILSHØJ

Ministro per i rifugiati, gli immigrati e l'integrazione

Per la Germania:

Sig.ra Brigitte ZYPRIES

Ministro federale della giustizia

Sig. Wolfgang SCHÄUBLE

Ministro federale dell'interno

Sig. Gerrit STEIN

Sottosegretario di Stato

Per l'Estonia:

Sig. Rein LANG

Ministro della giustizia

Sig. Jüri PIHL

Ministro degli affari interni

Per la Grecia:

Sig. Anastasis PAPALIGOURAS

Ministro della giustizia

Per la Spagna:

Sig. Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO

Ministro della giustizia

Sig. Antonio CAMACHO VIZCAÍNO

Segretario di Stato per la sicurezza

Per la Francia:

Sig. Pascal CLÉMENT

Guardasigilli, Ministro della giustizia

Sig. François BAROIN

Ministro dell'Oltremare

Per l'Irlanda:

Sig. Bobby MCDONAGH

Rappresentante Permanente

Per l'Italia:

Sig. Giuliano AMATO

Ministro dell'interno

Sig. Alberto MARITATI

Sottosegretario di Stato alla giustizia

Per Cipro:

Sig. Sofoklis SOFOKLEOUS

Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico

Sig. Lazaros SAVVIDES

Segretario generale del Ministero dell'interno

Per la Lettonia:

Sig. Gaidis BĒRZIŅŠ

Ministro della giustizia

Sig. Ivars GODMANIS

Ministro dell'interno

Per la Lituania:

Sig. Petras BAGUŠKA

Ministro della giustizia

Sig. Raimondas SUKYS

Ministro dell'interno

Per il Lussemburgo:

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio

Sig. Nicolas SCHMIT

Ministro incaricato degli affari esteri e dell'immigrazione

Per l'Ungheria:

Sig. József PETRÉTEI

Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico

Per Malta:

Sig. Tonio BORG

Vice Primo Ministro, Ministro della giustizia e dell'interno

Per i Paesi Bassi:

Sig. Ernst HIRSCH BALLIN

Ministro della giustizia

Per l'Austria:Sig.ra Maria BERGER
Sig. Günther PLATTERMinistro federale della giustizia
Ministro federale dell'interno**Per la Polonia:**

Sig. Andrzej Sebastian DUDA

Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero della
giustizia**Per il Portogallo:**Sig. Alberto COSTA
Sig. António COSTAMinistro della giustizia
Ministro di Stato, Ministro dell'interno**Per la Romania:**Sig. Tudor CHIUARIU
Sig. Cristian DAVIDMinistro della giustizia
Ministro dell'interno e della riforma amministrativa**Per la Slovenia:**Sig. Dragutin MATE
Sig. Robert MAROLTMinistro dell'interno
Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia**Per la Slovacchia:**Sig. Štefan HARABIN
Sig. Robert KALIŇÁKVice Primo Ministro e Ministro della giustizia
Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno**Per la Finlandia:**

Sig. Eikka KOSONEN

Rappresentante Permanente

Per la Svezia:Sig. Tobias BILLSTRÖM
Sig. Magnus GRANERMinistro delle questioni migratorie
Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia**Per il Regno Unito:**Lord GOLDSMITH
Baroness ASHTON of UPHOLLANDAttorney General
Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari
costituzionali
Sottosegretario di Stato all'interno
Solicitor General (Esecutivo scozzese)

Sig.ra Joan RYAN

Sig.ra Elish ANGIOLINI

Per la Commissione:

Franco FRATTINI

Vicepresidente

Altri partecipanti:Sig. Max-Peter RATZEL
Sig. Ilkka LAITINENDirettore dell'EUROPOL
Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell'UE (Frontex)

PUNTI DISCUSSI

COMPETENZA GIURISDIZIONALE E LEGGE APPLICABILE IN MATERIA MATRIMONIALE (ROMA III)

Il Consiglio ha discusso talune importanti questioni della proposta, in particolare le norme concernenti la scelta dell'autorità giurisdizionale a opera delle parti, la scelta della legge applicabile, le norme applicabili in mancanza di scelta della legge, il rispetto delle leggi e tradizioni in materia di diritto di famiglia e la questione della cittadinanza multipla.

Una maggioranza assai ampia di delegazioni ha approvato gli orientamenti proposti dalla Presidenza secondo i quali il regolamento dovrebbe contenere una norma su una scelta limitata dell'autorità giurisdizionale per divorzio e separazione personale da parte dei coniugi e sulle norme di conflitto. Al riguardo il regolamento dovrebbe contenere in primo luogo una norma che dà ai coniugi una limitata possibilità di scelta della legge per il divorzio e la separazione personale e in secondo luogo una norma applicabile in mancanza di scelta.

Il Consiglio ha preso atto della posizione di due delegazioni ed ha rammentato che in mancanza di scelta della legge ad opera delle parti, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe applicare il diritto sostanziale nazionale (*lex fori*). Tuttavia tali delegazioni hanno sottolineato di essere disposte a continuare i negoziati su tale strumento.

Il Consiglio ha riconosciuto che il progetto di regolamento non dovrebbe comportare modifiche del diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri per quanto riguarda il divorzio o la separazione personale. Una delegazione ha tuttavia sottolineato che il rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale non dovrebbe pregiudicare la coerente applicazione del diritto comunitario.

Il Consiglio ha dato l'incarico di continuare i lavori sul progetto di regolamento sulla base dei seguenti orientamenti:

"a) Scelta dell'autorità giurisdizionale a opera delle parti (articolo 3 bis)

Il regolamento n. 2201/2003 ("regolamento Bruxelles II bis") prevede una serie di criteri alternativi di competenza, ma non dà ai coniugi la possibilità di concludere un accordo in materia di elezione del foro.

Secondo la proposta della Commissione, tale accordo in materia di elezione del foro dovrebbe essere possibile per il divorzio o la separazione personale. Tuttavia, i coniugi possono scegliere unicamente l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui hanno un legame stretto.

La maggior parte delle delegazioni ha appoggiato, in linea di principio, la possibilità di una siffatta scelta limitata dell'autorità giurisdizionale da parte dei coniugi. In tale contesto, la Presidenza propone che i coniugi possano scegliere qualsiasi autorità giurisdizionale già competente in virtù delle disposizioni generali del regolamento Bruxelles II bis, nonché le autorità giurisdizionali di uno Stato membro di cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza o in cui i coniugi, entro un certo periodo di tempo prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, hanno avuto l'ultima residenza abituale. Altre questioni, quali la definizione del momento in cui tali condizioni devono essere soddisfatte, richiedono ulteriori discussioni.

La Presidenza ritiene che la norma relativa alla scelta dell'autorità giurisdizionale ad opera delle parti debba altresì tenere conto degli interessi del coniuge più debole. Il modo in cui ciò possa conseguirsi attraverso disposizioni formali speciali richiede ulteriori discussioni.

La Presidenza propone che le questioni siano ulteriormente discusse dal Comitato per le questioni di diritto civile (Roma III) e che i negoziati proseguano sulla scorta di questi orientamenti.

b) Scelta della legge applicabile a opera delle parti (articolo 20 bis)

Il regolamento n. 2201/2003 ("regolamento Bruxelles II bis") non prevede norme in materia di scelta della legge applicabile a opera dei coniugi.

Secondo la proposta della Commissione, i coniugi possono, entro una certa misura, designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale. Durante i negoziati, la maggior parte delle delegazioni ha potuto appoggiare, in linea di principio, l'idea di dare ai coniugi una possibilità limitata di scelta della legge applicabile al loro divorzio o separazione personale. Tuttavia, i coniugi possono scegliere solo la legge di uno Stato con cui hanno uno stretto legame.

In tale contesto, la Presidenza propone che i coniugi possano scegliere la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale o in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale nella misura in cui uno dei due vi risiede ancora, o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o la legge del foro. Altre questioni, quali la definizione del momento in cui tale scelta può essere effettuata, richiedono ulteriori discussioni.

Una siffatta norma relativa alla scelta della legge applicabile dovrebbe tenere conto degli interessi di entrambi i coniugi e garantire la tutela di quello più debole. Il modo in cui ciò possa conseguirsi attraverso disposizioni formali speciali richiede ulteriori discussioni.

La Presidenza propone che le questioni siano ulteriormente discusse dal Comitato per le questioni di diritto civile (Roma III) e che i negoziati proseguano.

c) Norme applicabili in mancanza di scelta della legge (articolo 20 ter)

Il regolamento Bruxelles II bis prevede vari criteri alternativi di competenza per il divorzio o la separazione personale, ma non contiene norme sulla legge applicabile. In mancanza di scelta ad opera delle parti, la legge applicabile è pertanto attualmente determinata in base alle norme di conflitto nazionali, che variano da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati applicano il diritto sostanziale nazionale (*lex fori*), altri la legge della cittadinanza o della residenza abituale dei coniugi. Ciò significa che possono applicarsi diverse norme di diritto sostanziale, a seconda dello Stato membro in cui il richiedente o i richiedenti depositano la domanda di divorzio. Poiché le legislazioni nazionali sul divorzio sono differenti, la decisione del luogo di deposito della domanda può avere effetti considerevoli.

Durante i negoziati, molte delegazioni hanno appoggiato l'idea di armonizzare le norme di conflitto in mancanza di scelta della legge. Tuttavia, alcune delegazioni si sono mostrate perplesse o contrarie all'idea.

La Presidenza ritiene che, per raggiungere l'obiettivo proposto al punto 1, sia necessario prevedere una norma di conflitto applicabile in mancanza di scelta della legge ad opera delle parti. Varie proposte sono state formulate al riguardo, nessuna delle quali risulta ancora accettabile per tutte le delegazioni. La Presidenza ritiene necessario trovare una soluzione globale equilibrata per tale questione.

Nel corso di futuri lavori si valuterà la necessità o meno di indicare esplicitamente che la *lex fori* si applica qualora la legge straniera sul divorzio discrimini uno dei coniugi o la legge straniera non preveda il divorzio. Lo stesso dicasi per l'articolo 20bis.

La Presidenza propone che le questioni siano ulteriormente discusse dal Comitato per le questioni di diritto civile (ROMA III) e che i negoziati proseguano.

d) Rispetto delle leggi e tradizioni dello Stato membro in materia di diritto di famiglia

Le legislazioni degli Stati membri differiscono in materia di diritto di famiglia a motivo delle diverse tradizioni e culture. Tutti gli Stati membri convengono che la proposta non tratti questioni di diritto sostanziale di famiglia e non comporti alcuna modifica delle norme di diritto sostanziale nazionali.

Di conseguenza, la proposta non istituisce l'istituto giuridico del divorzio negli Stati membri che non lo prevedono né li obbliga ad introdurre il divorzio nel diritto nazionale. Inoltre, la proposta non contiene alcuna disposizione che obblighi le autorità giurisdizionali di uno Stato membro il cui diritto non prevede il divorzio a pronunciare un divorzio in applicazione delle norme di conflitto della proposta stessa.

La Presidenza propone pertanto che tale aspetto sia enunciato chiaramente nel testo di questo strumento.

La proposta non stabilisce neppure la legge applicabile al matrimonio. La definizione e le condizioni di validità del matrimonio sono questioni di diritto sostanziale e quindi di competenza del diritto nazionale. Di conseguenza, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente in materia di divorzio o separazione personale può pronunciarsi sull'esistenza di un matrimonio in virtù del diritto nazionale.

La Presidenza propone di menzionare chiaramente tale aspetto nel testo di tale strumento.

La Presidenza è consapevole del fatto che gli Stati membri hanno adottato approcci diversi in merito all'applicazione della legge straniera in materia familiare, in funzione dei loro sistemi nazionali. Ciò potrebbe avere un impatto sul loro modo di valutare le circostanze e la misura nelle quali gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero applicare la legge straniera in un caso specifico.

Alcuni Stati membri ritengono che il divorzio sia un diritto da garantire nel loro ordinamento giuridico.

La Presidenza ritiene che tali questioni debbano essere discusse ulteriormente in sede di comitato per le questioni di diritto civile (Roma III) al fine di trovare una soluzione adeguata ed equilibrata nello strumento.

e) Cittadinanza multipla

Uno dei criteri di collegamento utilizzati nella proposta è la cittadinanza dei coniugi. Tuttavia, la proposta non si pronuncia su come procedere nel caso in cui un coniuge abbia più di una cittadinanza.

La Presidenza reputa necessario trattare tale questione e propone di proseguire i lavori al fine di pervenire alla redazione di un considerando appropriato per i casi di cittadinanza multipla."

La proposta si prefigge di introdurre la possibilità per i coniugi di mettersi d'accordo sulla scelta dell'autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio o separazione personale e di introdurre norme di conflitto concernenti il divorzio e la separazione personale. Essa non copre, tuttavia, le conseguenze del divorzio o della separazione personale in ordine alla proprietà, alle obbligazioni alimentari e ad altre questioni.

Nella sessione informale di gennaio 2007 a Dresda, i ministri hanno sottolineato l'importanza delle questioni riguardanti il diritto di famiglia per creare un autentico spazio di giustizia, in quanto le famiglie composte da coniugi provenienti da paesi differenti sono sempre più numerose.

NORME IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Il Consiglio ha discusso alcune questioni relative alla proposta ed ha convenuto i seguenti orientamenti politici per gli ulteriori lavori:

"a) Volontà politica comune

La presente proposta in materia di obbligazioni alimentari risponde ad un'esigenza politica espressa per la prima volta al Consiglio europeo di Tampere nel 1999 e ribadita nel programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, nel quale la Commissione è stata invitata a presentare "un progetto di strumento sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative agli obblighi alimentari, incluse le misure precauzionali e l'esecuzione provvisoria". In ultimo luogo, la volontà comune di progredire in un settore importante come quello delle obbligazioni alimentari è stata posta in evidenza in occasione della riunione informale dei ministri della giustizia e degli interni del 15 e 16 gennaio 2007 a Dresda.

Il Consiglio ha confermato l'esistenza di una volontà comune degli Stati membri di portare a termine i lavori su tale importante strumento.

b) Abolizione dell'exequatur

La Commissione propone di abolire la procedura dell'exequatur per tutte le decisioni in materia di obbligazioni alimentari contemplate dal regolamento mediante l'introduzione di talune regole procedurali comuni, accompagnata da un'armonizzazione delle norme di conflitto.

Dalle discussioni in sede di Comitato per le questioni di diritto civile (obbligazioni alimentari) è emerso un ampio accordo sul principio di tale abolizione, che diminuirà i costi connessi all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari e migliorerà la situazione del creditore accelerando l'esecuzione delle decisioni e facilitandone la circolazione all'interno dell'Unione europea.

Resta ancora da stabilire quali saranno le obbligazioni alimentari contemplate da tale abolizione, nonché definire le garanzie necessarie per il convenuto.

Il Consiglio ha confermato il principio dell'abolizione dell'exequatur nel quadro del regolamento proposto.

c) Cooperazione tra autorità centrali

La Commissione propone di istituire un sistema di cooperazione tra autorità centrali nell'obiettivo di facilitare l'applicazione del regolamento. Tali autorità avranno il compito generale di fornire informazioni sulle procedure e le legislazioni nazionali in caso di necessità ed il compito specifico di prestare assistenza in casi determinati in cui si ponga l'esigenza di raccogliere informazioni su un debitore per garantire l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari.

Dalle discussioni in sede di comitato per le questioni di diritto civile (obbligazioni alimentari) è emerso un ampio accordo sull'introduzione di tale sistema, che si è dimostrato efficace in passato nel quadro di altri strumenti. È tuttavia ancora necessario definirne le modalità precise.

In tale contesto, la presidenza rammenta che norme analoghe sono allo studio a livello internazionale nel quadro della Conferenza dell'Aia e che è opportuno tener conto dei negoziati in corso in tale sede. Il sistema che sarebbe introdotto a livello comunitario dovrebbe tuttavia essere finalizzato ad andare al di là, se necessario, di quello che sta attualmente prendendo forma per la futura convenzione dell'Aia.

Il Consiglio ha dato il suo accordo sul principio di introdurre un sistema atto a consentire una cooperazione funzionale ed efficace tra le autorità centrali in materia di obbligazioni alimentari, i cui dettagli devono ancora essere definiti.

d) Implicazioni transfrontaliere

Nella sua relazione la Commissione fa presente il carattere transfrontaliero delle misure contenute nella proposta sottolineando che esse corrispondono a quelle elencate nell'articolo 65 del trattato. La Commissione constata anche che la proposta presenta alcune misure di armonizzazione minima per quanto riguarda la procedura, che essa considera accessorie rispetto alle altre misure.

Alcune delegazioni ritengono che il regolamento proposto debba prevedere in modo esplicito, in un articolo separato, una definizione dei casi transfrontalieri alla stregua di quanto è stabilito in altri strumenti che trattano della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Alcune delegazioni hanno inoltre espresso preoccupazione per quanto riguarda il nesso tra il campo d'applicazione del regolamento proposto e le relazioni con gli Stati terzi (cfr. lettera e)).

La presidenza rammenta che la Commissione ha fondato la proposta sull'articolo 61, lettera c), e sull'articolo 67, paragrafo 2 del trattato. L'articolo 61, lettera c) fa riferimento all'articolo 65 che limita la competenza della Comunità alle materie civili aventi implicazioni transfrontaliere. Inoltre, poiché si tratta principalmente di norme concernenti i conflitti di competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e i conflitti di leggi, secondo la presidenza è chiaro che lo strumento proposto potrà applicarsi soltanto alle questioni transfrontaliere. Di conseguenza la presidenza considera, anche sulla scorta di altri strumenti in materia civile già adottati, che una definizione esplicita del carattere transfrontaliero dello strumento non sia indispensabile.

La presidenza suggerisce pertanto di chiarire in un considerando che il regolamento si applica soltanto nelle situazioni che hanno implicazioni transfrontaliere e che presentano pertanto un elemento internazionale. Tale considerando farà riferimento all'esigenza fissata all'articolo 65 del trattato e offrirà esempi di situazioni in cui le obbligazioni alimentari abbiano un carattere transfrontaliero.

Un siffatto considerando, il cui contenuto dovrebbe ancora essere discusso, potrebbe stabilire che il regolamento si applica, ad esempio, a situazioni in cui il creditore e il debitore risiedono abitualmente in Stati differenti, o quando una decisione pronunciata in materia di obbligazioni alimentari riguardi un debitore e un creditore che hanno residenza abituale nello stesso Stato membro, ma debba successivamente essere eseguita in un altro Stato membro a seguito del trasloco del debitore in tale Stato.

Il Consiglio ha approvato questa impostazione.

e) Accordi con Stati terzi

La proposta della Commissione riguarda solo le convenzioni e trattati conclusi tra Stati membri (articolo 49). Non affronta la questione delle convenzioni e dei trattati conclusi tra Stati membri e Stati terzi.

Vista la specificità del settore delle obbligazioni alimentari, vari Stati membri considerano tuttavia importante o addirittura indispensabile che sia loro permesso, in questo preciso settore, mantenere o concludere, dopo l'adozione del regolamento proposto, accordi bilaterali con alcuni Stati terzi. È ovvio che tali accordi bilaterali in materia di obbligazioni alimentari non dovrebbero mettere in questione le obbligazioni degli Stati membri derivanti dal diritto comunitario quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Alla luce della soluzione proposta alla lettera d), la presidenza propone quindi per tali accordi la soluzione indicata in appresso.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali esistenti, la presidenza propone che gli Stati membri possano mantenere tali accordi in linea con il meccanismo stabilito dall'articolo 307 del trattato e in base al precedente costituito in questo settore dal regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I). È pertanto chiaro che questi accordi non dovrebbero compromettere il sistema stabilito dal proposto regolamento.

Per quanto concerne gli accordi bilaterali futuri ed eventuali modifiche di accordi bilaterali esistenti con alcuni Stati terzi, la presidenza suggerisce che si elabori una procedura per la negoziazione e la conclusione di tali accordi, sulla falsariga dei precedenti esistenti nel diritto comunitario, tra cui la procedura nel quadro dei servizi aerei. Tale procedura dovrebbe fissare i criteri e le condizioni per consentire di valutare se sia nell'interesse della Comunità concludere l'accordo. Se non è così, la procedura dovrebbe stabilire i criteri e le condizioni per la negoziazione e la conclusione da parte degli Stati membri di siffatti accordi, in particolare quando il contenuto delle disposizioni dell'accordo previsto diverga dal contenuto delle norme comunitarie, in modo da assicurare che gli accordi non compromettano il sistema stabilito dal proposto regolamento.

Il Consiglio ha approvato il principio di consentire agli Stati membri di mantenere o concludere accordi bilaterali con Stati terzi in materia di obbligazioni alimentari, fatta salva la competenza esterna esclusiva della Comunità. I criteri e le condizioni dovrebbero essere discussi in una fase successiva."

Il Consiglio ha invitato il Comitato per le questioni di diritto civile a proseguire ulteriormente i dibattiti sulla proposta al fine di giungere ad una soluzione accettabile per tutti gli Stati membri.

Si rammenta che esistono norme relative alla competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari in un contesto comunitario dalla conclusione nel 1968 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali norme sono state recepite quando la Convenzione di Bruxelles è stata trasformata in regolamento comunitario nel 2000: Regolamento (CE) n. 44/2001 (il cosiddetto "Bruxelles I").

La proposta attualmente in discussione va tuttavia molto al di là di quanto previsto da Bruxelles I, in quanto non tratta soltanto della competenza giurisdizionale, ma anche della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni nonché della cooperazione.

LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (ROMA I)

Il Consiglio ha raggiunto un accordo su alcune questioni, tra le quali vanno evidenziate le seguenti:

"a) Principio della scelta della legge ad opera delle parti che hanno concluso un contratto (articolo 3)

Come nella convenzione di Roma, la regola di base per la legge applicabile a un contratto è la scelta della legge di un paese ad opera delle parti. Questa regola rispetta l'autonomia delle parti ed è particolarmente appropriata nel settore delle obbligazioni contrattuali che sono create e disciplinate dalle parti che hanno concluso un contratto (articolo 3). Tuttavia, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta della legge non consente alle parti di evitare l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente (articolo 3, paragrafo 4).

Per quanto concerne le disposizioni del diritto comunitario alle quali non è permesso derogare convenzionalmente, la Commissione ha proposto che tali disposizioni prevalgano ogniqualvolta applicabili. Tuttavia, poiché la maggioranza delle delegazioni ritiene opportuno trattare le disposizioni di diritto nazionale e di diritto comunitario alle quali non è permesso derogare convenzionalmente su un piano di parità, come nella posizione comune del Consiglio sul regolamento Roma II, il Consiglio ha convenuto di seguire questa impostazione.

b) Legge applicabile in mancanza di scelta (articolo 4)

In mancanza di scelta della legge ad opera delle parti, l'articolo 4 prevede sostanzialmente due fattori di collegamento: la residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica, se tale prestazione può essere determinata (articolo 4, paragrafi 1 e 2) o, diversamente, il collegamento più stretto del contratto con un paese determinato (articolo 4, paragrafo 4).

Le delegazioni hanno convenuto che, per una maggiore certezza del diritto, alcuni dei contratti più tipici debbano essere menzionati esplicitamente all'articolo 4, paragrafo 1. Qualora il contratto non sia contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, e in particolare non rientri nel campo di applicazione di uno dei contratti tipici elencati in tale paragrafo, il giudice deve applicare l'articolo 4, paragrafo 2. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto la necessità di una "clausola di salvaguardia" che lasci un margine di flessibilità qualora l'applicazione dei fattori di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 porti, in casi eccezionali, a risultati insoddisfacenti in quanto dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese (cfr. articolo 4, paragrafo 3).

Il Consiglio ha confermato la struttura e il merito dell'articolo 4 quale figura nell'addendum, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) per il quale occorre un ulteriore esame da parte del Comitato per le questioni di diritto civile (Roma I).

c) Contratti individuali di lavoro (articolo 6)

Le delegazioni hanno convenuto che, come nella convenzione di Roma, una disposizione specifica preveda i fattori di collegamento appropriati per i contratti individuali di lavoro in mancanza di scelta della legge. Tuttavia, qualora la scelta della legge sia operata dalla parti, il lavoratore non dovrebbe perdere la protezione assicurata dalle disposizioni di legge del paese il cui diritto sarebbe stato applicabile in mancanza di scelta e alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

Il Consiglio ha approvato una disposizione relativa ai contratti individuali di lavoro che mira a conciliare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

d) Altre questioni

Il Consiglio ha inoltre approvato il testo di alcune altre disposizioni (articoli 1 e 2, soppressione dell'articolo 7, articoli 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21)."

Il progetto di regolamento Roma I trasforma la convenzione di Roma del 1980 in uno strumento comunitario. Il fine è armonizzare le norme sul conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni contrattuali nell'ambito della Comunità. Tale armonizzazione assicurerebbe che, pur essendo il diritto sostanziale degli Stati membri differente, tutte le autorità giurisdizionali di uno Stato membro applicherebbero sempre lo stesso diritto sostanziale, indipendentemente dal fatto che sia nazionale o di un altro paese, al contratto in questione. Ad esempio se il contratto è disciplinato dal diritto francese in conformità del regolamento, un'autorità giurisdizionale italiana potrebbe applicare il diritto francese in una controversia su tale contratto come un'autorità giurisdizionale francese o slovena. Questo migliora la certezza del diritto per le parti.

La proposta costituisce un importante passo avanti verso la creazione di uno spazio di giustizia e il potenziamento del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze. Essa si deve inquadrare nel contesto del regolamento Bruxelles I (competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni nelle questioni di diritto civile) e del progetto di regolamento Roma II (legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, attualmente in sede di conciliazione con il Parlamento Europeo).

DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO

Il Consiglio ha convenuto di definire la sua posizione concernente il quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo.

Esso ha incaricato il Comitato per le questioni di diritto civile di esaminare tale questione sulla base di un documento che sarà sottoposto alla Presidenza.

Si rammenta che la Comunicazione della Commissione sul diritto contrattuale europeo del luglio 2001 ha avviato un processo di consultazione e di discussione sul modo di affrontare a livello europeo i problemi derivanti dalle divergenze tra i diritti contrattuali nazionali nell'Unione. Tale piano d'azione mantiene il carattere consultivo di tale processo e presenta le conclusioni della Commissione. Esso sintetizza inoltre i problemi identificati nel corso delle consultazioni, problemi che riguardano la necessità di un'applicazione uniforme del diritto contrattuale europeo e del buon funzionamento del mercato interno.

Il Consiglio ha adottato nel 2003 una risoluzione su "Una maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo". In particolare, al fine di conseguire una maggiore trasparenza, coerenza e semplificazione del diritto contrattuale, il Consiglio ha considerato utile migliorare, consolidare e codificare ulteriormente la vigente normativa comunitaria nel settore del diritto contrattuale, ad esempio con riguardo alla normativa a tutela dei consumatori ed al quadro normativo per i servizi finanziari.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto che l'elaborazione di clausole contrattuali standard applicabili nell'insieme dell'UE potesse essere utile; tuttavia, tali clausole standard dovrebbero essere elaborate dalle stesse parti contrattuali e rispettare le disposizioni imperative del diritto comunitario e nazionali, tra cui quelle relative alla tutela e all'informazione dei consumatori.

Si è inoltre ritenuto che sia necessario riflettere ulteriormente sull'esigenza di misure non settoriali, come ad esempio uno strumento opzionale nel campo del diritto contrattuale europeo: la Commissione dovrebbe portare avanti questa riflessione in stretta collaborazione con gli Stati membri e tenendo debito conto del principio della libertà contrattuale.

Il programma dell'Aia, adottato nel novembre 2004, specificava che "in materia di diritto contrattuale la qualità della vigente e futura normativa comunitaria dovrebbe essere migliorata con misure di consolidamento, codificazione e razionalizzazione degli strumenti giuridici in vigore e con la definizione di un quadro comune di riferimento. Occorrerebbe creare un contesto per vagliare le possibilità di elaborare condizioni e clausole standard del diritto contrattuale a livello dell'UE, ad uso delle società ed associazioni commerciali dell'Unione. Si dovrebbero adottare disposizioni per consentire al Consiglio di procedere ad un esame più sistematico della qualità e della coerenza dell'insieme degli strumenti giuridici comunitari relativi alla cooperazione in materia civile."

Nel 2006 il Parlamento europeo ha espresso la propria opinione sul progetto in due risoluzioni. La Commissione ha annunciato che presenterà una seconda relazione sull'avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e sulla revisione dell'acquis.

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO SULLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA

In attesa che siano sciolte alcune riserve parlamentari, il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla presente decisione quadro.

Il testo stabilisce che i seguenti comportamenti intenzionali saranno resi punibili in tutti gli Stati membri dell'UE:

- l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, anche mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale, nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
- l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei
 - crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, e
 - crimini definiti dal Tribunale di Norimberga (articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, accordo di Londra del 1945), dirette contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.

Gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che sono minacciosi, vessatori o insultanti.

Il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.

Gli Stati membri provvederanno affinché i comportamenti di cui sopra siano resi punibili con la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.

L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non potrà essere modificato per effetto della decisione quadro.

Gli Stati membri non dovranno modificare le proprie norme costituzionali e i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione, la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Gli Stati membri avranno due anni dall'adozione della decisione quadro per conformarsi alle disposizioni della medesima.

Dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio
al momento dell'adozione della decisione quadro

"In (data), il Consiglio dei ministri ha adottato una decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. La decisione quadro ha l'obiettivo di ravvicinare le disposizioni di diritto penale e combattere più efficacemente i reati di stampo razzista e xenofobo, promuovendo una piena ed effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

La decisione quadro riguarda i reati quali l'incitamento all'odio e alla violenza e l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La decisione quadro si limita ai reati commessi sulla base di razza, colore della pelle, religione, origine nazionale o etnica. Non contempla i reati commessi su altre basi, ad esempio da regimi totalitari. Il Consiglio deplora tuttavia tutti i reati di questo tipo.

Il Consiglio invita la Commissione a esaminare la situazione e a riferire al Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore della decisione quadro se uno strumento ulteriore fosse necessario per contemplare l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra rivolti contro un gruppo di persone definite secondo criteri diversi da razza, colore della pelle, religione, origine nazionale o etnica, quali lo status sociale e le convinzioni politiche

La dichiarazione di Berlino adottata il 25 marzo 2007 recita: "L'integrazione europea è l'insegnamento tratto da conflitti sanguinosi e da una storia di sofferenze" Su questa base la Commissione organizzerà una audizione pubblica a livello europeo sui crimini di genocidio, sui crimini contro l'umanità e sui crimini di guerra commessi da regimi totalitari nonché su chi ne fa l'apologia, li nega o li minimizza grossolanamente e rileva la necessità di un risarcimento adeguato per le ingiustizie subite e se del caso di presentare una proposta di decisione quadro su detti crimini."

**DIRITTI PROCESSUALI IN PROCEDIMENTI PENALI NEL TERRITORIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Consiglio ha deciso di intensificare i lavori sulla proposta di cui sopra per raggiungere un accordo nel giugno 2007.

Il 1° e 2 giugno 2006 il Consiglio ha convenuto i principi per gli ulteriori lavori sulla proposta suddetta. Ha concluso che l'ambito di applicazione della decisione quadro del Consiglio proposta si limiti al diritto all'informazione, al diritto all'assistenza legale, al diritto all'assistenza legale gratuita, al diritto all'assistenza di un interprete e al diritto alla traduzione dei documenti procedurali. Il Consiglio ha inoltre incaricato gli organi preparatori di esaminare delle misure pratiche.

Nella riunione del 15 e 16 giugno 2006 il Consiglio europeo ha esortato a concludere i negoziati in materia di diritti processuali in procedimenti penali.

COMITATO MISTO

SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS)

Il comitato misto ha preso atto della situazione dei lavori sui tre progetti relativi al SIS in corso di esecuzione: SISone4all, rete e SIS II.

Per quanto riguarda SISone4all il Portogallo ha informato che l'esecuzione del progetto procede come programmato, per tanto si prevede l'eliminazione dei controlli alle frontiere entro la fine del 2007. Il Segretariato del Consiglio sta lavorando sulle procedure di aggiudicazione della rete. Infine la Commissione ha confermato che il progetto SIS II dovrebbe essere pronto entro il dicembre 2008.

FRONTEX

– *Creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere*

Il comitato misto è stato informato della situazione dei lavori sulla proposta di cui trattasi. In particolare è stato informato che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa comune sul progetto di regolamento. Dopo che il Parlamento europeo avrà votato il suo parere, il regolamento sarebbe adottato quanto prima possibile affinché le squadre siano operative entro l'estate 2007.

Una volta operative, le squadre di intervento rapido alle frontiere saranno inviate negli Stati membri per fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro richiedente che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro. Il regolamento definisce inoltre i compiti che possono essere eseguiti e le competenze che possono essere esercitate dalle guardie di frontiera degli Stati membri che prendono parte a operazioni congiunte e a progetti pilota.

– *Registro centralizzato delle attrezzature tecniche ("toolbox"), rete europea di pattuglie, sistema europeo di sorveglianza*

Il vicepresidente della Commissione Franco Frattini e il direttore esecutivo Ilkka LAITINEN hanno aggiornato il comitato misto sui progressi compiuti sul "toolbox" e sugli sviluppi della rete europea di pattuglie e del sistema europeo di sorveglianza.

SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI (VIS)

Il comitato misto ha preso atto dei principali risultati della riunione a tre svoltasi tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione il 28 marzo 2007 sul progetto di regolamento concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata.

I risultati della riunione a tre sono stati incoraggianti e la presidenza del Consiglio ha informato che un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo sul regolamento VIS sarà una reale possibilità.

La presidenza ha inoltre informato il Consiglio della situazione dei lavori sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici e di altre gravi forme di criminalità.

Il comitato misto ha approvato il pacchetto di compromesso per gli ulteriori negoziati con il Parlamento europeo per giungere ad un accordo con detta istituzione sui due strumenti quanto prima possibile.

* * *

Durante la colazione il comitato misto è stato informato della situazione dei lavori sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. La presidenza ha rilevato quanto importante sia il fascicolo ed ha sottolineato la necessità di compiere rapidi progressi al riguardo.

EUROPOL

Il Consiglio ha preso atto della situazione dei lavori sul miglioramento delle capacità operative dell'Europol e della situazione dei lavori sul futuro dell'Europol.

L'ultimo dei tre protocolli modificativi dei compiti dell'Europol è entrato in vigore da poco. Migliorerà in modo sostanziale l'operato dell'Europol. Il protocollo del 28 novembre 2002 offre per esempio la possibilità ai dipendenti dell'Europol di partecipare in futuro alle squadre investigative comuni (joint investigation teams) degli Stati membri. Grazie a tale partecipazione l'Europol può offrire un maggior sostegno operativo agli Stati membri per esempio nei settori della lotta al terrorismo o alla droga.

È inoltre stata conferita all'Europol la facoltà di chiedere ai singoli Stati membri di avviare indagini.

Ai protocolli modificativi si aggiungono le opzioni applicabili a breve termine, concordate dal Consiglio nel dicembre 2006, che contribuiscono a migliorare sostanzialmente l'operatività dell'Europol.

Inoltre gli Stati membri perseguono l'obiettivo comune di far scaturire dalla trasformazione della convenzione Europol in una decisione del Consiglio un decisivo miglioramento delle attività quotidiane dell'Europol.

È previsto che il Consiglio adotti una decisione sul futuro finanziamento e sul futuro statuto del personale dell'Europol quando la convenzione Europol sarà sostituita da una decisione del Consiglio nel giugno 2007.

*

* *

Durante la colazione i ministri degli interni hanno discusso una relazione della Commissione sullo stato delle comunicazioni annunciate per il maggio 2007 concernenti l'approccio globale in materia di migrazione, una relazione orale della Commissione sul lavoro illegale e la situazione dei rifugiati in Iraq e nei paesi limitrofi.

- Per quanto riguarda l'approccio globale in materia di migrazione, il Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14-15 dicembre 2006, ha convenuto che si considererà come le opportunità di migrazione legale possono essere meglio integrate nelle politiche esterne dell'Unione, al fine di sviluppare un partenariato equilibrato con i paesi terzi. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte su come meglio organizzare e informare quanto alle varie forme di circolazione legale fra l'UE e i paesi terzi. Si prevede inoltre che la Commissione adotti una comunicazione sull'approccio globale in materia di migrazione ai paesi dell'Europa orientale e sud orientale.
- I ministri hanno preso atto di una relazione orale del sig. Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione, sulla lotta ai fattori di attrazione dell'immigrazione clandestina: il lavoro illegale.

I ministri hanno concluso che il lavoro illegale, compreso quello di cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di esercitare un'attività economica retribuita, è un fattore determinante per l'immigrazione clandestina. Tale fattore di attrazione dovrebbe essere fronteggiato adottando misure a livello di UE contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. In attesa dell'adozione e del recepimento della normativa UE, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'applicazione delle misure nazionali esistenti.

Nelle conclusioni del 14-15 dicembre 2006, il Consiglio europeo ha dichiarato che le misure contro il lavoro illegale verranno intensificate a livello di Stati membri e di UE. Ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte al riguardo entro l'aprile 2007. Il Consiglio auspica la presentazione di tali proposte.

- Per quanto riguarda la situazione dei rifugiati in Iraq e nei paesi limitrofi, secondo le stime l'UNHCR 1,9 milioni di persone sono sfollate all'interno dell'Iraq e altri due milioni hanno cercato rifugio nei paesi limitrofi, principalmente in Siria (1,2 milioni) e in Giordania (750.000). Nel febbraio 2007 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha sollevato per la prima volta la questione del numero crescente di domande di asilo presentate in Europa. In seguito vari organi preparatori del Consiglio hanno discusso la questione, come pure la situazione dei rifugiati in Siria e in Giordania. Lunedì, 23 aprile 2007, il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" dovrebbe adottare conclusioni sulla situazione generale in Iraq e nelle regioni limitrofe, inclusi i bisogni umanitari dei rifugiati e degli sfollati all'interno del paese.

ALTRI PUNTI APPROVATI**GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI****UE/Russia - Accordi sulla facilitazione del rilascio di visti e sulla riammissione**

Il Consiglio ha adottato delle decisioni che approvano la conclusione di un accordo tra l'UE e la Russia sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'UE e della Russia, insieme ad un accordo di riammissione (6971/07, 6972/07).

Entrambi gli accordi sono stati firmati a Sochi (Russia) il 25 maggio 2006.

Scopo dell'accordo sui visti è di agevolare, su basi di reciprocità, il rilascio di visti ai cittadini dell'UE e della Russia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni. L'accordo non si applica ai territori della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.

L'accordo di riammissione stabilisce, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nei territori della Russia o di uno degli Stati membri dell'UE, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione. L'accordo non si applica al territorio della Danimarca.

Rete giudiziaria europea - Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sugli orientamenti in vista dei lavori futuri relativi alla Rete giudiziaria europea:

"a) Risorse e organizzazione dei punti di contatto

I punti di contatto rappresentano un elemento essenziale della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che essi siano organizzati in modo efficiente e dispongano delle risorse necessarie per svolgere i compiti loro affidati. I singoli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di decidere quale sia il modo migliore di organizzare i rispettivi punti di contatto.

b) Collegamenti tra punti di contatto e giudici

La comunicazione tra i punti di contatto e i giudici è necessaria per il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali, ma gli Stati membri dovrebbero essere liberi di provvedere a tale comunicazione secondo modalità da essi decise e non dovrebbero essere obbligati a designare un giudice quale punto di contatto.

c) Comunicazioni tra i punti di contatto e i tribunali

Sembra importante prevedere canali di comunicazione tra il punto o i punti di contatto di uno Stato membro e i tribunali locali, ma l'organizzazione pratica di tale comunicazione dipende dalla struttura interna di ciascuno Stato membro ed è pertanto una questione di competenza dei singoli Stati membri.

d) Organizzazione della rete a livello nazionale

La rete dovrebbe essere organizzata all'interno di ciascuno Stato membro in modo tale che sia in grado di perseguire le finalità definite nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2001/470/CE, ma le modalità organizzative dovrebbero essere decise dai singoli Stati membri.

e) *Completamento del sito Web*

Il sito Web della rete è uno strumento estremamente utile e ci si dovrebbe impegnare per completarlo in tutte le lingue il prima possibile affinché tutti i cittadini dell'UE possano accedervi in condizioni di parità. Il sito viene già utilizzato ampiamente dai professionisti, ma i singoli Stati membri potrebbero informare maggiormente il pubblico circa la sua esistenza.

f) *Campagne d'informazione negli Stati membri*

Per ottimizzare l'uso della rete nella pratica, i tribunali nazionali dovrebbero essere informati delle sue attività mediante campagne d'informazione. Campagne d'informazione sui servizi accessibili al pubblico potrebbero essere rivolte anche ai professionisti del diritto.

g) *Sostegno al processo legislativo comunitario*

La rete può contribuire ad individuare eventuali difficoltà nell'applicazione degli atti adottati e fornire pertanto alla Commissione un utile feedback quando si procede al riesame di tali atti.

È tuttavia importante assicurare che la rete non intervenga nel processo decisionale istituito dal trattato. Le attività della rete non dovrebbero esulare dalle finalità stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2001/470/CE. Le guide pratiche che vengono elaborate dovrebbero avere una funzione descrittiva e fornire una casistica esemplificativa, ma non dovrebbero, in alcun caso, avere vocazione interpretativa.

h) *Gruppi di discussione on-line*

Si prende atto del fatto che la raccomandazione n. 8 della Commissione sulla creazione di gruppi di discussione on-line si limita a suggerire che i punti di contatto tengano anche discussioni on-line, oltre alle riunioni fisiche.

i) Accesso diretto del pubblico ai punti di contatto

Il principale compito dei punti di contatto designati dagli Stati membri consiste nell'assicurare una cooperazione giudiziaria agevole e non nel fornire consulenza giuridica ai cittadini. Le risorse dei punti di contatto non sono illimitate e risulterebbe loro difficile far fronte all'aumento del numero di richieste che l'accesso del pubblico comporterebbe.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, le richieste dei cittadini comuni avrebbero carattere nazionale e sarebbero pertanto meglio trattate dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Il pubblico non dovrebbe pertanto beneficiare di un accesso diretto ai punti di contatto. Ciononostante, bisognerebbe adoprarsi per portare a conoscenza del grande pubblico le informazioni disponibili sul sito web (cfr. lettera e)).

j) Accesso diretto dei professionisti del diritto ai punti di contatto

Per i motivi esposti nella lettera i), nemmeno i professionisti del diritto dovrebbero, in questa fase, avere accesso diretto ai punti di contatto. Si potrebbe, tuttavia, riflettere sulla possibilità di accordare in futuro un certo accesso alla rete a taluni professionisti del diritto. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere stabilito dal Consiglio.

k) Cooperazione tra la rete e l'ECC-Net

Per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, la rete dovrebbe ricercare la massima collaborazione possibile con la rete dei Centri europei dei consumatori ("ECC-Net").

l) Differenziazione istituzionale tra i punti di contatto e le autorità centrali

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alla necessità o meno di una differenziazione istituzionale tra i punti di contatto e le autorità centrali. Le esperienze finora acquisite non evidenziano problemi di sorta in quegli Stati membri in cui le funzioni di punto di contatto e di autorità centrale sono state cumulate. Gli Stati membri sono consapevoli della necessità di fornire le risorse necessarie all'efficace espletamento dei compiti.

m) Riunioni periodiche tra le autorità centrali e i punti di contatto

Nel caso in cui le due funzioni siano distinte, bisognerebbe assicurare un flusso ottimale di informazioni tra le autorità centrali e i punti di contatto. Le riunioni dovrebbero essere organizzate in modo flessibile per poter reagire in caso di necessità concrete.

n) Relazioni tra la rete e le altre reti europee di istituzioni giudiziarie e di giudici

La rete dovrebbe stabilire strette relazioni con le altre reti europee di istituzioni giudiziarie e di giudici ogniqualvolta ciò serva a creare reciproca fiducia e a sfruttare le sinergie.

o) Organizzazione e svolgimento delle riunioni della rete

Per ottimizzare i lavori della rete è importante che organi pertinenti, quali il Comitato per le questioni di diritto civile, siano costantemente tenuti al corrente delle sue attività. Senza che sia necessario ricorrere a riunioni congiunte formali, dovrebbero essere assicurati contatti più regolari tra i rappresentanti della rete e il Comitato per le questioni di diritto civile."

Programma specifico UE "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013

Il Consiglio ha adottato la decisione che istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (16505/06).

Gli obiettivi principali del programma saranno quelli di promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali, combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l'Unione europea.

Il programma sarà attuato nei limiti del campo d'applicazione del diritto comunitario.

Gli obiettivi generali del programma contribuiranno allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e sono complementari a quelli perseguiti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Programma UE "Prevenzione e informazione in materia di droga" per il periodo 2007-2013

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi della droga sulla salute.

Il Consiglio adotterà la sua posizione comune in una delle prossime sessioni e la trasmetterà al Parlamento europeo per una seconda lettura nell'ambito della procedura di codecisione.

Il programma è volto a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell'UE (2005-2012) e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012) sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.

La dotazione finanziaria per il programma ammonta a 21,35 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.

Programma UE "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul progetto di decisione che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (8021/07).

Il Consiglio adotterà la sua posizione comune in una delle prossime sessioni e la trasmetterà al Parlamento europeo per una seconda lettura nell'ambito della procedura di codecisione.

Il programma "Giustizia civile" è inteso ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile favorendo in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno.

La dotazione finanziaria assegnata al programma è pari a 109,3 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.

Sesto consiglio di partenariato permanente UE-Russia

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno commentato della riunione del sesto consiglio di partenariato permanente UE-Russia (Giustizia e affari interni) da tenersi a Mosca il 23 e 24 aprile 2007.

Programma di lavoro dell'Agenzia FRONTEX per il 2007

Il Consiglio ha preso atto del programma di lavoro dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) per il 2007.

L'Agenzia FRONTEX coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne dell'UE, assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione, effettua analisi dei rischi, segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, e offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

Questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Il Consiglio ha approvato l'invio di una lettera alla Corte di giustizia delle Comunità europee contenente riflessioni sul trattamento delle questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (7646/07).

Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali

Il Consiglio ha confermato l'accordo raggiunto nella sessione dell'1-2 giugno 2006 su una proposta modificata di regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio.

La posizione comune sarà adottata quando il testo sarà stato messo a punto dai giuristi-linguisti.

La proposta è volta a migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione di questo tipo di atti a fini di notificazione o comunicazione fra Stati membri, nonché di snellire l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento e rafforzare la certezza giuridica per il richiedente non meno che il destinatario.

Regolamento "ROMA II"

Nel quadro della procedura di codecisione, il Consiglio ha deciso di non approvare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo adottati in seconda lettura¹ relativi ad un progetto di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"). Pertanto, conformemente al trattato CE e d'intesa con il Parlamento europeo, il Consiglio ha deciso di convocare il comitato di conciliazione.

ANTITERRORISMO

Scambio di informazioni in materia di allontanamento di cittadini di paesi terzi

Il Consiglio ha adottato la seguente risoluzione:

¹ 5516/07

"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:**

- (1) il piano d'azione dell'Unione europea sulla lotta contro il terrorismo, quale modificato e approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 16 febbraio 2006, segnatamente il suo punto 3.1.12 in cui si chiede al Consiglio di elaborare un approccio comune per lo scambio di informazioni sull'espulsione e l'allontanamento legati al terrorismo;
- (2) il piano d'azione dell'Unione europea volto a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo, in particolare la missione riportata nella misura 42,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Quando le autorità competenti (amministrative o giudiziarie) di uno Stato membro hanno deciso di allontanare un cittadino di un paese terzo dal loro territorio a causa di comportamenti legati ad attività terroristiche o che costituiscono atti di provocazione esplicita e deliberata alla discriminazione, all'odio e alla violenza contro un determinato individuo o gruppo di individui, ne informano al più presto, conformemente alla legislazione nazionale, i dipartimenti competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni fungerà da sistema di allarme. Spetta agli altri Stati membri decidere come utilizzare le informazioni ricevute, secondo le leggi e procedure nazionali pertinenti.
2. A tal fine, i dipartimenti competenti degli Stati membri utilizzano il canale della rete sicura dell'ufficio di collegamento.

3. Questa è la procedura quando l'autorità competente ha deciso che un cittadino di un paese terzo di cui al paragrafo1 debba essere allontanato dal territorio. A norma della presente risoluzione, sarà inviato anche un riepilogo semestrale.

4. La presente risoluzione non crea l'obbligo di armonizzare i criteri che disciplinano l'allontanamento delle persone dal territorio di uno Stato membro dell'UE.

Essa non interferisce con il potere discrezionale delle autorità competenti di ciascuno Stato membro di autorizzare o rifiutare a un cittadino straniero il soggiorno, temporaneo o altro, nel proprio territorio.

La trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo1 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni dell'articolo96, paragrafo3 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

5. I risultati ottenuti con l'attuazione della presente risoluzione saranno valutati dal Consiglio dopo un anno dalla sua adozione. La valutazione verterà unicamente sull'aspetto quantitativo degli scambi ad esclusione di qualsiasi informazione nominativa sulle persone, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati."

Raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri

Il Consiglio ha approvato il compendio della relazione di follow-up sull'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio dell'UE sulle misure antiterrorismo negli Stati membri. (5356/2/07).

La relazione di follow-up sull'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sulle misure antiterrorismo negli Stati membri

- descrive le basi iniziali e il metodo della procedura di attuazione,
- illustra i principali risultati e le conclusioni dell'esercizio di attuazione,
- formula alcune proposte sul follow-up delle valutazioni a prescindere dall'orientamento del secondo ciclo.

Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche - *Conclusioni del Consiglio*

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

- RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004, in cui si chiedeva alla Commissione di preparare una strategia globale per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2004, dal titolo "La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo";
- RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2004, in cui si accoglieva l'intenzione della Commissione di proporre un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO la dichiarazione d'emergenza del Consiglio GAI, del 13 luglio 2005, sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra, in cui si ribadiva l'intenzione di approvare, entro la fine del 2005, un programma europeo sulla protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 giugno 2005, sulla protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo;

- RAMMENTANDO il Libro verde della Commissione del 17 novembre 2005 e le successive consultazioni su un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio dell'1-2 dicembre 2005 sui principi di un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - RAMMENTANDO la comunicazione della Commissione relativa a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche e la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
1. Riconosce che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all'interno dei loro confini nazionali. Tuttavia il Consiglio ritiene che un'azione a livello di Comunità europea apporterà un valore aggiunto sostenendo e integrando le attività degli Stati membri, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo in debito conto le risorse finanziarie a disposizione definite nel quadro finanziario 2007-2013. La responsabilità degli Stati membri include, per quanto riguarda le competenze comunitarie esistenti, un'analisi dei rischi e una valutazione delle minacce in relazione a un'infrastruttura critica europea situata nel loro territorio, interfacciando i proprietari/operatori e scambiando informazioni con la Commissione su base sommaria.
 2. Accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Tale procedura dovrebbe basarsi su adeguate definizioni e tenere conto di criteri sia intersettoriali che settoriali, al fine di concentrare le azioni sulle infrastrutture il cui danno o la cui distruzione avrebbe conseguenze critiche. Il Consiglio ritiene in particolare che una siffatta procedura, stabilita nel debito rispetto delle competenze degli Stati membri e della Comunità possa contribuire un valore aggiunto.

3. I proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee, compreso il settore privato, dovrebbero essere attivamente coinvolti. Essi dovrebbero con varietà di mezzi e dispositivi, comprese misure volontarie, prendere misure adeguate, per proteggere le loro infrastrutture. Queste misure potrebbero essere piani di sicurezza e funzionari di collegamento in materia di sicurezza. I costi per i proprietari e gli operatori relativi all'adozione di tali misure dovrebbero essere proporzionati e ragionevoli.
4. Sottolinea che bisognerebbe fare il massimo ricorso possibile a raccomandazioni condivisione delle informazioni e scambi di migliori pratiche a livello di CE per promuovere misure volontarie di protezione da parte dei proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee. Il Consiglio esaminerà il valore aggiunto di ulteriori misure per assicurare norme di sicurezza e condizioni concorrenziali comparabili in tutta l'Unione europea. Il Consiglio rileva la necessità di un quadro chiaro e coerente e di evitare ad ogni costo duplicazioni e contraddizioni tra misure, atti o disposizioni diversi.
5. È favorevole all'elaborazione di un piano d'azione per l'attuazione di un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche. Gli Stati membri saranno pienamente coinvolti in tale processo. La cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbe essere trasparente, soprattutto durante la fase preparatoria.
6. Dichiara che davvero utile si è rivelata la cooperazione, a livello di CE, tra i punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) degli Stati membri, approvata dalle conclusioni del Consiglio del 1°-2 dicembre 2005. Tale cooperazione andrebbe rafforzata mediante la creazione di un gruppo di contatto PIC in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni CE sancite nei trattati.

7. La Commissione e il gruppo di contatto PIC potranno costituire gruppi di esperti a livello di UE per usufruire delle loro conoscenze professionali pratiche. Il mandato di tali gruppi dovrebbe essere chiaramente definito con riguardo alla durata e al merito. I gruppi di esperti avranno un ruolo consultivo e non interferiranno con le competenze e i poteri decisionali degli Stati membri e del Consiglio dell'Unione europea.
8. Qualora, in un qualsiasi gruppo o organo, lo scambio di informazioni sensibili o classificate sia indispensabile per l'attuazione del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, le disposizioni definite dalle procedure e dai regolamenti appropriati dovranno essere rigorosamente rispettate.
9. Incoraggia gli Stati membri a varare ogni azione adeguata per la protezione delle infrastrutture critiche. Il Consiglio riconosce che le azioni attuali da parte degli Stati membri sono condotte attraverso vari strumenti e riserverà particolare attenzione alla questione relativa alle modalità secondo le quali le future misure per la protezione delle infrastrutture critiche europee potranno permettere di proseguire questa impostazione in un quadro comune. Gli Stati membri potranno decidere di accettare l'offerta della Commissione di mettere a disposizione un supporto adeguato per la protezione di infrastrutture critiche e i risultati della ricerca ottenuti a livello di CE o da parte degli Stati membri.
10. Riconosce la dimensione esterna della protezione delle infrastrutture critiche. La cooperazione della CE con i paesi terzi deve rispettare le competenze del Consiglio e della Commissione sancite nei trattati.
11. Proseguirà la discussione sulla comunicazione della Commissione, compreso il piano d'azione, e sulla proposta di direttiva della Commissione nello spirito delle presenti conclusioni."

RELAZIONI ESTERNE**Iran - attuazione delle misure restrittive**

Il Consiglio ha adottato un regolamento in vista di attuare la sua posizione comune (2007/140/PESC)¹ adottata lo scorso febbraio conformemente alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737/2006 che mira a persuadere l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione (7642/1/07).

Le misure restrittive includono:

- il divieto di fornitura di beni, tecnologie o assistenza tecnica o finanziaria che possano contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei beni nei confronti delle persone ed entità elencate nell'UNSCR 1737 (2006) e indicate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato per le sanzioni, nonché delle altre persone o entità che sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

Il regolamento è volto ad attuare quelle misure restrittive che rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, in particolare in vista di garantire la loro uniforme applicazione in tutti gli Stati membri.

Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla nomina del sig. Torben BRYLLE (Danimarca) quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan a decorrere dal 1° maggio 2007. Il mandato dell' RSUE per il Sudan figura nell'azione comune 2007/108/PESC².

Cfr. la dichiarazione dell'Alto Rappresentante sig. Solana S125/07 e il comunicato stampa (8623/07).

¹ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

² GU L 46 del 16.2.2007 pag. 63.

Accordo euromediterraneo UE-Algeria - Allargamento

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo con l'Algeria per tener conto dell'adesione all'UE dei dieci nuovi Stati membri nel maggio 2004 (7335/07, 7812/1/07).

AFFARI GENERALI**Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea - Regolamento di procedura**

Il Consiglio ha approvato, a maggioranza qualificata, il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, istituito con la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004¹ (7844/07).

ECONOMIA E FINANZA**Fondo europeo per gli investimenti - Partecipazione della Comunità all'aumento di capitale**

Il Consiglio ha adottato una decisione che assegna 100 milioni di EUR del bilancio generale dell'UE per la partecipazione all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (7537/07).

La Comunità sottoscriverà annualmente nuove quote del FEI per un importo di 25 milioni di EUR nel quadriennio 2007-2010, a sostegno dell'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Tra i membri fondatori del FEI, che è stato creato nel 1994, si annoverano la Comunità europea (rappresentata dalla Commissione), la Banca europea per gli investimenti e varie istituzioni finanziarie.

¹ GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

POLITICA COMMERCIALE

Antidumping - Ucraina- Nitrato di ammonio

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento n. 384/96 (7984/07).

MERCATO INTERNO

Apparecchiature di misura contenenti mercurio

Il Consiglio ha definito la sua posizione comune sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (5665).

Il progetto di direttiva intende limitare la commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio mediante la modifica della direttiva 76/769/CEE. Secondo la proposta della Commissione, il mercurio metallico non sarà commercializzato in nessun termometro per la misurazione della temperatura corporea (destinato all'uso di privati, a un impiego professionale e a altri usi) né in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio barometri, sfigmomanometri e termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).

La posizione comune del Consiglio introduce due modifiche principali alla proposta iniziale della Commissione. La prima è un periodo transitorio di due anni per i barometri, invece della deroga permanente preferita dal Parlamento europeo. Quanto alla seconda, il Consiglio è del parere che anche il divieto degli sfigmomanometri per uso sanitario possa essere prematuro, data l'attuale mancanza di informazioni sulle alternative affidabili e più sicure senza mercurio. La posizione comune stabilisce pertanto che la Commissione esamini la disponibilità di alternative.
